



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Rifiuti - Contenzioso ambientale n. 607/2023

Determinazione n. 485 del 02/03/2023

**Oggetto: DITTA DELVECCHIO NOVARA SRL. MODIFICA DELL' AUTORIZZAZIONE N. 634/2018 S.M.I
AI SENSI DELL' ART. 208 DEL D.LGS 152/2006**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determinazione n. 1672/2008,s.m.i, è stata rinnovata alla Ditta Autodemolizioni S.n.c. dei F.lli Signor con sede a Novara in Via Tondoli n. 35/37, P. IVA n. 00489860031, l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore, ubicato a Novara in Via Tondoli n. 35/37

con Determinazione n.634 del 9.4.2018 l'autorizzazione è stata rinnovata e con Determinazione Dirigenziale n. 1964 del 28/10/2020 successivamente volturata a favore della ditta Delvecchio Novara srl avente stessa P.IVA.

Con istanza acquisita al protocollo provinciale al n. 8810 del 1.4.2022 la ditta Delvecchio Novara srl ha richiesto la modifica dell' autorizzazione consistente in:

- l'installazione di un nuovo ponte ribaltatore per autoveicoli
- modifica della localizzazione dei serbatoi destinati allo stoccaggio di rifiuti liquidi
- ridefinizione delle aree di gestione;
- Installazione di una pressa per la riduzione volumetrica delle carcasse d'auto
- Posizionamento di un sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso

Al fine di acquisire i pareri/contributi tecnici necessari per istruttoria della pratica e per l' approvazione dell' istanza, è stata convocata con nota prot. n. 13137 del 19.5.2022 ai sensi dell' art. 14, 2° comma e 14 bis della L. 241/90 s.m.i., una Conferenza di Servizi semplificata in Modalità Asincrona in data 10.06.2022 in relazione alla quale sono pervenuti i seguenti pareri/contributi tecnici:

ARPA, contributo tecnico acquisito al protocollo provinciale al n. 17657 del 7.7.2022 le cui considerazioni sono le seguenti:

"...per quanto attiene la gestione dei rifiuti, le modifiche proposte possano essere accolte.

In caso di accoglimento dell'istanza si ritiene di proporre la seguente prescrizione:

presso l'impianto dovrà essere sempre presente e disponibile una planimetria a colori (formato minimo A3) che riporti le aree destinate all'attività con relativa legenda.

Rumore.

Il progetto prevede l'installazione di una pressa idraulica. Si ritiene che la presenza di tale macchinario, in aggiunta a quelli già valutati nelle precedenti istanze autorizzative, debba essere oggetto di una integrazione alla valutazione di impatto acustico relativa all'impianto."

ASL Novara, parere acquisito al protocollo provinciale al n. 15380 del 13.6.2022 con il quale si evidenzia che: *"in considerazione delle modifiche previste, tra cui l'installazione di una pressa per la riduzione volumetrica delle carcasse d'auto, si chiede che sia effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico al fine di caratterizzare il clima acustico generato dall'attività."*

Comune di Novara: parere acquisito al protocollo provinciale al n. 15447 del 14.6.2022 nel quale, in relazione all'installazione della pressa per la riduzione volumetrica e il sistema di pesatura dei veicoli, ritiene opportuno richiedere al proponente le seguenti integrazioni:

"Aspetti Ambientali

Posto che con l'installazione della pressa si introduce una nuova sorgente sonora in ambiente esterno, rispetto a quelle considerate nella relazione di verifica di impatto acustico datata 04/06/2015 a firma dell'ing Luigi Migliaretti, allegata all'istanza di rinnovo, dovrà essere presentata una relazione di impatto acustico aggiornata, che tenga conto della presenza della pressa.

Aspetti edilizi e paesaggistici

Sentito il competente ufficio comunale, al fine di poter procedere all'istruttoria risulta necessaria la presentazione degli elaborati grafici in scala adeguata che illustrino in modo dettagliato da realizzare (sezioni, prospetti e piante) con descrizione specifica delle caratteristiche e dei materiali.

Trattandosi di manufatti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non avendo potuto definire la consistenza vista la mancanza di elaborati grafici, dovrà essere presentata la documentazione corredata dagli elaborati grafici prevista dal Dlg 42/2004 o dal DPR n.31/2017."

Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Urbanistica Piemonte Orientale, parere acquisito al protocollo provinciale al n.13979 del 27.5.2022 con il quale si evidenzia che:

" verificato che gli interventi proposti ricadono all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.G.R. n. 135-13400 del 09/03/1992 avente per oggetto: "Integrazione degli elenchi delle localita' soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Localita' Bicocca e Valle dell'Arbogna in comune di Novara", con la presente si segnala la necessità di valutare se per le opere in progetto occorra acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui alla normativa in epigrafe.

Si evidenzia che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto non sono comunque ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica eventualmente necessaria è in capo alla Regione, e che pertanto il Settore scrivente non ha competenze in merito al proseguo del procedimento in oggetto, si evidenzia altresì che nel procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in capo al Comune ai sensi della normativa in epigrafe, non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio, secondo i disposti del comma 2, dell'art. 3 l.r. 32/2008, così come riformulato dall'art. 77 della l.r. 19 ottobre 2021, n. 25.

Si precisa inoltre che l'autorizzazione paesaggistica potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente.

Si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), approvato con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 dal Consiglio regionale, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati."

con note prot. n. 16149 del 21.6.2022 e n. 17798 del 7.7.2022 sono stati trasmessi al richiedente i pareri e i contributi pervenuti richiedendo di darvi riscontro.

Con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 20640 del 8.8.2022 sono pervenute le integrazioni e con nota prot. n. 20850 del 9.8.2022 è stata convocata una Conferenza di Servizi semplificata in Modalità Asincrona in data 13.9.2022 in relazione alla quale sono pervenuti i seguenti pareri/contributi tecnici:

ARPA, contributo tecnico acquisito al protocollo provinciale al n. 21277 del 17.8.2022 nel quale si ritiene che l'istanza possa essere accolta con le seguenti prescrizioni relative al rumore:

- *Il funzionamento delle sorgenti sonore dovrà avvenire esclusivamente in periodo di riferimento diurno; dalle ore 07:00 alle ore 20.00, esclusa la domenica*

- *Le sorgenti sonore dovranno essere conformi a quanto riportato al paragrafo 13 del documento presentato*

Parere favorevole dell' ASL Novara acquisito al protocollo provinciale al n. 23517 del 15.9.2022;

Comune di Novara, parere acquisito al protocollo provinciale al n. 23612 del 16.9.2022 nel quale si evidenzia che:

Aspetti Ambientali

1. Richiesta evasa, viene allegata una valutazione previsionale di impatto acustico datata 12/07/2022 a firma del tecnico competente in acustica ing. Simona Scendrate da cui risulta che l'inserimento delle nuove sorgenti rumorose non provoca il superamento dei livelli assoluti e differenziali;

Aspetti edilizi e paesaggistici

1. Dal punto di vista edilizio le integrazioni risultano carenti di quanto richiesto, in quanto non sono stati inviati elaborati progettuali (particolari grafici) necessari per comprendere esattamente le opere che verranno realizzate e conseguentemente non risulta esprimibile il parere di competenza;

2. Relativamente all'istanza di autorizzazione paesaggistica, la stessa è stata presentata al Suap e non all'ente proposto per il rilascio dell'autorizzazione unica, ovvero alla Provincia.

La stessa comunque è stata visionata dalla Commissione locale del paesaggio nella seduta del 7 settembre con esito favorevole. Il verbale e la relazione tecnica sono state inviate alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta, che verrà rilasciata secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Con nota prot. n. 23843 del 20.9.2022 sono stati trasmessi al richiedente i pareri pervenuti chiedendo di dare riscontro alle osservazioni del Comune di Novara, a cui, con l'occasione, è stato richiesto di trasmettere copia dell'Autorizzazione Paesaggistica, quando rilasciata, alla Provincia di Novara;

con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 27324 del 27.10.2022 sono state trasmesse per conto della Ditta le integrazioni richieste dal Comune di Novara che, con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 3220 del 7.2.2023 ha espresso il seguente parere conclusivo:

"Facendo seguito al precedente parere protocollo n. 94224 del 15/09/2022, con la presente si informa che il Settore Sviluppo del Territorio, viste le integrazioni trasmesse con protocollo n. 1352 del 18/01/2023, ha espresso parere favorevole dal punto di vista edilizio all'istanza di modifica dell'autorizzazione ex art 208 Dlgs 152/2006 dell'impianto di autodemolizione della Del Vecchio Novara Srl in Via Tondoli 35/37.

A completamento dell'istruttoria, si invia in allegato copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore Sviluppo del Territorio."

vista l'Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 18/2022;

Ritenuto, sulla base dei pareri/contributi tecnici pervenuti di provvedere ad autorizzare le modifiche richieste;

Visto il D.lgs 209/2003

Visto il D.lgs 152/2006;

Visto il D.lgs 209/2003;

Visto il Regolamento U.E n. 333/2011;

Visto il Regolamento U.E n. 715/2013;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

di modificare l' autorizzazione n. 634 del 9.4.2018, a favore della ditta Delvecchio Novara srl, sostituendo le prescrizioni con quelle di seguito riportate:

di subordinare l' efficacia delle modifiche contenute nel presente atto all' adeguamento delle garanzie finanziarie previste dalla D.G.R. n. 20 –192 del 12.6.2000 s.m.i da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento della presente determinazione

PRESCRIZIONI

Gli impianti devono essere gestiti secondo le specifiche progettuali contenute nella documentazione prodotta e le prescrizioni di seguito riportate e numerate dal n. 1 al n. 52

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Sono di seguito indicate le attività autorizzate:

- R4 recupero di metalli di cui all' allegato C alla Parte IV D.Lgs. 152/2006
- R13 Messa in riserva di rifiuti di cui all' allegato C alla Parte IV D.Lgs. 152/2006;
- D14 Ricondizionamento preliminare di cui all' allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/2006;
- D15 deposito preliminare di cui all' allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/2006;

2. LAVORAZIONE: Messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali, rottamazione di veicoli a motore

3. Sede impianto:

COMUNE di NOVARA FRAZ. OLENGO – VIA TONDOLI, 35-37

ESTREMI CATASTALI Foglio 130 Particella 48

Caratteristiche impianto

4. CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO soggetta al pagamento delle garanzie finanziarie : 576,09 T di cui 98,59 T di rifiuti pericolosi e 477,5 T di rifiuti non pericolosi

5. CAPACITÀ MASSIMA DI TRATTAMENTO: 1.200 t/a – 14.000m3/a

6. SISTEMI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE: Come da Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio approvato dalla Provincia di Novara con nota prot. n. 157468 del 3.10.2007;

7. Individuazione dei rifiuti in ingresso e uscita

Nella seguente tabella sono indicati i rifiuti in ingresso per i quali è autorizzata la gestione, con l' indicazione del quantitativo annuo trattato e in stoccaggio.

CER	descrizione	attività	Quantità t/anno	trattata	Quantità stoccata
160104*	veicoli fuori uso	R4, R13, D14, D15	1.200		30 T

8 Rifiuti originati dall' attività di trattamento: la seguente tabella indica i principali rifiuti che possono originarsi dall'attività e il quantitativo in stoccaggio: non è da considerarsi esaustiva. Eventuali altri rifiuti prodotti, e non compresi nell'elenco, dovranno essere correttamente classificati ai sensi della parte IV del D.lgs 152/2006. La planimetria di riferimento è allegata al presente atto e dovrà essere sempre disponibile in copia a colori presso l' impianto in formato minimo A3;

Area	Tipologia di rifiuti stoccati/funzione area	Superficie mq	Capacità stoccaggio T	max	Rifiuti pericolosi T	Rifiuti non pericolosi T
A1	(zona accettazione)	104	-			
A2	160104* (area stoccaggio auto non	200	30		30	

	bonificate)				
A3	Area servizi igienici e spogliatoi	85			
B	140601* - 150202* - 160107* - 160110* - 160113* - 160209* - 160801 - 160122 (area bonifica e messa in sicurezza veicoli e stoccaggio rifiuti pericolosi)	470	63,2	63,2	
C	160106 (area stoccaggio auto bonificate)	600	180 (rifiuti non pericolosi)		180
D	160118 - 160120 - 160119 - 160103 (stoccaggio componenti di autoveicoli, non pericolose)	150	27,5		27,5
E1	130205* - 160113* - 160114* - 161002 (stoccaggio oli minerali)	8	1,39	1,39	
E2	160601* (stoccaggio accumulatori al piombo)	16	4	4	
G1	Settore riduzione volumetrica e deposito carcasse 160106 - 160117	300	250		250
G2	Settore deposito rottami 160117	100	20		20
H1/H2/ H3/H4	Area stoccaggio ricambi	1757			
-	Aree transito e parcheggio	1228			
	Aree transito e parcheggio	1163			
	parcheggio	280			
	totali			98,5	477,5

9 L'impianto dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nella documentazione progettuale.

10 Il centro dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati in ogni momento nelle diverse aree dell'impianto nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento. Tutto il materiale in entrata all'impianto deve essere pesato e controllato.

11 La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della capacità massima di deposito e di trattamento dell'impianto.

12 L'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. L'impianto dovrà essere segnalato da apposita cartellonistica indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e i recapiti del soggetto responsabile della gestione dello stesso e dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.

13 deve essere installato un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24;

14 Lungo il perimetro dell'area deve essere mantenuta in buono stato una barriera di mascheramento a verde piantumato atta a minimizzare la visibilità dell'impianto.

15 La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti. La localizzazione delle aree di stoccaggio dovrà comunque garantire la presenza di un parcheggio interno, una zona e dei percorsi destinati al pubblico in grado di agevolare in sicurezza l'accesso agli uffici.

16. I veicoli fuori uso in entrata all'impianto devono essere collocati nella area prevista dotata di superficie

impermeabile e comunque resistente alle sostanze liquide contenute nei veicoli. I veicoli, in tale area, potranno essere accatastati qualora siano già state effettuate le operazioni di messa in sicurezza preliminari al trattamento, previa verifica di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. E' consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli purché non venga superata l' altezza della recinzione. Le carcasse degli autoveicoli già bonificate possono essere accatastate nell' area prevista, anche in questo caso per un'altezza non superiore alla recinzione.

17. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche di pericolosità dei rifiuti stessi. Devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. Sui recipienti deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose se applicabile. Particolare attenzione deve essere posta all' eventuale stoccaggio delle batterie agli ioni di litio per le quali si dovranno utilizzare le indicazioni di imballaggio previsti dalla norma ADR

18. i contenitori possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio e devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;

19. I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

20. La gestione dei CFC e HCF dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20/09/02.

21. Per la gestione e lo stoccaggio degli oli usati dovranno essere rispettati i disposti del D.L. 95/92 e del D.M. 392/96;

22. L' attività di autodemolizione deve avvenire nel rispetto del D.lgs 209/2003 s.m.i. In particolare si ricorda:

A. l' obbligo di comunicare annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso, ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del Modello Unico di dichiarazione Ambientale (MUD)

B. l' obbligo di effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui all'allegato I punto 5 del D.lgs 209/2003 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non sia ancora stato cancellato dal PRA.

C. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all' allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

D. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

E. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso; eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

F. eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio

23. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza del veicolo, così come individuate nell'Allegato III del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.. Queste ultime sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola

previste dall'articolo 80 del D.Lgs 30.04.92, n. 285. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento.

24. I rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 36 del 2003;

25. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata;

26. devono essere rispettate le condizioni previste dalla zonizzazione acustica adottata dal Comune in cui ha sede l'impianto; in particolare:

- Il funzionamento delle sorgenti sonore dovrà avvenire esclusivamente in periodo di riferimento diurno; dalle ore 07:00 alle ore 20.00, esclusa la domenica
- Le sorgenti sonore dovranno essere conformi a quanto riportato al paragrafo 13 del documento previsionale di impatto acustico;

26. Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alle norme di prevenzione degli incendi.

27. devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 18/2022

28. Il piano di emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo;

29. Durante le fasi autorizzate devono essere evitati la commistione ed il contatto fra rifiuti tra loro incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, gassosi e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore.

30. Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).

31. Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.

32. Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto, appositamente formato.

33. In assenza di personale operatore i macchinari, le attrezzature ed i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.

34. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.

35. Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.

36. Con adeguata periodicità, il gestore dovrà effettuare la disinfestazione e la derattizzazione dell'area del centro. Gli interventi, eseguiti sia direttamente sia a mezzo di ditte specializzate, dovranno essere documentabili in sede di controllo.

37. Il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in

possesso di autorizzazioni valide.

38. La ditta deve comunicare alla Provincia, al Comune, all' A.S.L. e all' Arpa, con almeno 30 giorni di preavviso, la data di cessazione dell'attività. Alla fine dell'esercizio dell'attività autorizzata, l'istante è tenuto, entro il termine di 90 giorni, al ripristino ed alla bonifica dell'area, allontanando i rifiuti ed ogni altro materiale derivante dall'attività. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale. L'intervento dovrà essere certificato dal responsabile dell'impianto e, corredato della necessaria documentazione, trasmesso alla Provincia, al Comune, all' A.S.L. ed all' A.R.P.A. entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori.

39. Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque ed del relativo impianto di trattamento che dovrà essere mantenuto in efficienza. Ogni due anni dovrà essere trasmessa alla Provincia e all' Arpa una relazione, a firma di un tecnico competente, sullo stato della pavimentazione impermeabile delle aree di carico e scarico, stoccaggio e trattamento, indicante gli interventi di manutenzione eseguiti o da eseguire.

40. dovrà essere comunicata alla Provincia e all' Arpa ogni variazione del nominativo del Direttore tecnico dell'impianto; il Direttore tecnico dell' impianto dovrà essere sempre presente nell' impianto durante gli orari di attività.

41. Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.

42. La presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni o licenze richieste dalle specifiche normative di settore connesse con l'esercizio dell'attività e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa e degli eventuali vincoli di natura pubblicistica.

43. La presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate.

44. La presente autorizzazione durante lo svolgimento dell'attività deve essere sempre custodita anche in copia presso l'impianto, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

45. Le comunicazioni concernenti le prescrizioni autorizzative devono pervenire tramite PEC all'Amministrazione Provinciale, all' ARPA e ASL.

46. Il gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche alla propria attività salvo l'obbligo di richiedere una nuova autorizzazione qualora richiesto ovvero nel caso di variazione e/o integrazione del provvedimento in vigore.

47. Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi all'autorizzazione.

48. E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi potenzialmente idonei a produrre conseguenze sulle persone, sulle aree interne ed esterne e sull' ambiente, è fatto obbligo di darne comunicazione alla Provincia, al Comune , all' ASL e all' Arpa, entro le 48 ore successive indicando:

- il tipo di evento;
- i danni subiti da persone e/o cose;
- le possibili cause che hanno determinato l'evento;
- i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.

49. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione alla Provincia e all' A.R.P.A. entro le 48 ore successive indicando:

- il peso del mezzo;
- la provenienza;
- i dati del vettore;
- gli estremi dei documenti di trasporto (allegando bolle o formulari);
- la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici);
- il motivo per il quale il carico è stato respinto.

50. Entro 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione la ditta dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale istanza di rinnovo dell'autorizzazione stessa.

51.L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti di cui all' art. 208 del D.lgs 152/2006, rimanendo impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

52. A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.

- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale